





DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE SUL CONTRATTO-TIPO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI AL DM 4 LUGLIO 2019







Premessa

Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ("GSE"), con il presente documento, intende avviare una consultazione pubblica in merito al contratto di diritto privato (c.d. contratto-tipo) per l'assegnazione degli incentivi di cui al decreto interministeriale 4 luglio 2019.

Al riguardo, l'articolo 21 del decreto 4 luglio 2019 prevede che continui ad applicarsi la previsione di cui all'articolo 24, comma 5 del decreto 23 giugno 2016, secondo cui "per ogni singolo impianto, a seguito del conseguimento del diritto di accesso ai meccanismi di incentivazione, il soggetto responsabile stipula un contratto di diritto privato con il GSE ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 28 del 2011", sulla base di un contratto-tipo definito dall'Autorità.

Il contratto-tipo oggetto della presente consultazione è stato elaborato dal GSE in continuità con gli elementi contenuti nei precedenti contratti-tipo per l'erogazione degli incentivi di cui ai decreti interministeriale 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016 e sarà approvato dall'ARERA con propria delibera.

Lo stesso contratto-tipo recepisce altresì la novità introdotta dallo stesso decreto 4 luglio 2019 (articolo 7, comma 7) circa l'implementazione, fatti salvi gli impianti che optano per la tariffa onnicomprensiva, di tariffe del tipo "a due vie", per cui si riconosce al Produttore la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo dell'energia elettrica zonale orario laddove tale differenza sia positiva, mentre, nel caso in cui la stessa differenza risulti negativa, il Produttore è tenuto a restituire la differenza.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire al GSE le proprie osservazioni entro il 14 Gennaio 2020 all'indirizzo di posta elettronica consultazione FER1_CFD@gse.it.







Aspetti normativi

L'articolo 24, comma 5, del Decreto Legislativo n.28/11 prevede che "Con decreti del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, [...] sono definite le modalità per l'attuazione dei sistemi di incentivazione".

Il decreto interministeriale 6 luglio 2012 e, successivamente, il decreto interministeriale 23 giugno 2016 hanno costituito attuazione dell'articolo 24, comma 5, del Decreto Legislativo n.28/11 per quanto riguarda gli incentivi previsti per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

L'art. 24 del Decreto Legislativo n. 28/11 prevede, inoltre, al comma 2, lettera d) che "gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas [..]".

Con delibera 207/2013/R/EFR l'ARERA ha approvato il contratto-tipo ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dal decreto interministeriale 6 luglio 2012, a partire dagli elementi trasmessi dallo stesso GSE con lettera del 8 maggio 2013.

Con successiva delibera 763/2016/R/efr sono stati approvati i contratti-tipo ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dal decreto interministeriale 23 giugno 2016, concernenti:

- l'erogazione degli incentivi e la commercializzazione dell'energia elettrica immessa nel
 caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici di potenza fino a
 500 kW ammessi a beneficiare del ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva;
- l'erogazione dei soli incentivi nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi
 dai fotovoltaici, non già ricompresi nel precedente alinea, ammessi a beneficiare delle
 tariffe incentivanti, nonomnicomprensive.







Tali contratti sono stati proposti dal GSE ad ARERA con lettera del 29 novembre 2016, nell'ambito della più ampia proposta recante il nuovo modello di gestione del processo di contrattualizzazione del GSE, al fine di razionalizzare l'attività amministrativa e standardizzare le diverse tipologie contrattuali previste ai fini dell'erogazione degli incentivi stabiliti dalla normativa. Nello specifico è stata proposta una struttura modulare in cui ogni modulo può essere utilizzato in una pluralità di contratti-tipo rendendoli omogenei sia dal punto di vista contenutistico sia dal punto di vista terminologico.

Il Decreto interministeriale 4 Luglio 2019 (nel seguito, "DM FER1"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione", ha la finalità di "(...) sostenere la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili (...), attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità, sia ambientale che degli oneri di incentivazione, in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi nazionali e con modalità conformi alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente di cui alla comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01)"(cfr. articolo 1 comma 1).

Lo stesso decreto FER 1 rimanda, ai fini dell'assegnazione degli incentivi, al contratto di diritto privato con il GSE ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo n. 28/11.

L'articolo 7, comma 7, del DM FER 1 stabilisce che, "Per gli impianti diversi da quelli di cui al comma 6, il GSE calcola la componente incentivo come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica e, ove tale differenza sia positiva, eroga gli importi dovuti in riferimento alla produzione netta immessa in rete, secondo le modalità individuate all'articolo 25 del Decreto 23 giugno 2016. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al soggetto responsabile la restituzione o corresponsione dei relativi importi. In tutti i casi, l'energia prodotta da questi impianti resta nella disponibilità del produttore".







La struttura di prezzo su cui si basa il DM FER1, quindi è assimilabile al Contratto per Differenze "a due vie" (di seguito CFD), che rappresenta un'innovazione rispetto ai precedenti meccanismi di incentivazione gestiti dal GSE, con l'obiettivo di stimolare la competitività e indirizzare il sistema verso meccanismi di accompagnamento/mercato e non più di solo incentivo.

A tutela degli Operatori, il DM FER1 prevede, all'articolo 3, comma 9, che "I soggetti che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al presente decreto possono rinunciarvi prima del termine del periodo di diritto; in tal caso, i predetti soggetti sono tenuti alla restituzione degli incentivi netti fruiti fino al momento di esercizio dell'opzione. Il diritto all'esercizio di tale opzione è condizionato alla verifica da parte del GSE dell'avvenuta restituzione". L'esercizio di tale opzione potrebbe consentire ai Soggetti Responsabili di ottenere nel futuro gli eventuali extra-profitti garantiti dal mercato, qualora il trend di prezzo fosse strutturalmente al rialzo rispetto alle tariffe ottenute in fase di asta (valutazione costo/opportunità in capo ai Soggetti Responsabili).

Con riferimento alla sopra descritta restituzione al GSE, della differenza positiva tra il prezzo di mercato e la tariffa incentivante (novità introdotta dal DM FER 1), l'ARERA con proprio parere 591/2018/I/EFR al DM FER1 aveva evidenziato l'opportunità, soprattutto in prospettiva, di definire una forma di tutela nei confronti del Sistema, del rischio di controparte che si genererebbe nei casi in cui i produttori si trovassero stabilmente a riconoscere al GSE la differenza tra il prezzo zonale e le tariffe incentivanti.

In considerazione di tali aspetti, il GSE ha introdotto nell'ambito del contratto-tipo oggetto della presente consultazione una specifica previsione (articolo 13).







Fac-simile proposta di contratto standard



CONTRATTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI EOLICI ON SHORE, SOLARI FOTOVOLTAICI, IDROELETTRICI E A GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE

luglio

Codice

Contratto

[FER NO TFO]

ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 28/2011, del D.M. 4 luglio 2019 e del D.M. 23 giugno 2016

Con il presente Contratto

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito GSE), con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. 05754381001, nella persona del proprio Rappresentante Legale [Nome Cognome], Direttore del Dipartimento Promozione e Supporto dello Sviluppo Sostenibile,

е

[Se persona fisica]

il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], Comune di [inserire Comune di residenza], [provincia], codice fiscale [inserire codice fiscale], in seguito denominato/a "l'Operatore",

[Se persona fisica nata all'estero]

il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato in [inserire nazione estera], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], [n.] [CAP] [Città anche estera] [inserire Stato di residenza], codice fiscale [inserire codice fiscale], partita IVA [inserire partita IVA numerica], in seguito denominato/a "l'Operatore",

[Se persona fisica titolare di ditta individuale]

il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], Comune di [inserire Comune di residenza], [provincia], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], titolare di [inserire il nome della ditta], con sede in [inserire l'indirizzo della sede della ditta], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della ditta], [provincia], in seguito denominato/a "l'Operatore",

[Se persona fisica con partita iva ma senza indicazione di ditta individuale] il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], Comune di [inserire







Comune di residenza], [provincia], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], in seguito denominato/a "l'Operatore",

[Se persona giuridica]

[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [inserire l'indirizzo della sede della società], Comune di [inserire il Comune incui è la sede della società], [provincia], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante in seguito denominato/a "l'Operatore",

[Se persona giuridica estera]

[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [indirizzo della sede] [n.] [CAP] [Città anche estera]], [inserire Stato della sede legale], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire Città estera], [Nazione estera], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante in seguito denominato/a "l'Operatore",

Studio professionale nazionale/Rapp Legale nazionale]

[inserire nome dello Studio professionale] con sede legale in [inserire l'indirizzo della sede dello studio], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della società], [provincia], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire partita iva] rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante in seguito denominato/a "l'Operatore",

[Studio professionale nazionale/Rapp Legale estero]

[inserire nome dello Studio professionale] con sede legale in [inserire l'indirizzo della sede dello studio], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della società], [provincia], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire partita iva], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a in [inserire Paese di nascita], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante in seguito denominato/a "l'Operatore",

[Studio professionale estero/Rapp Legale nazionale]

[inserire nome dello Studio professionale] con sede legale in [inserire Paese, Città, indirizzo della sede dello studio], [provincia], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire partita iva], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante in seguito denominato/a "l'Operatore",

[Studio professionale estero/Rapp Legale estero]

[inserire nome dello Studio professionale] con sede legale in [inserire Paese, Città, indirizzo della sede dello studio], [provincia], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire partita iva], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a in [inserire Paese di nascita], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante in seguito denominato/a "l'Operatore",

nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati "la Parte" o "le Parti",

premesso che

• l'Operatore ha ottenuto l'ammissione agli incentivi in data _____con lettera prot.







con il numero	_[numero pratica], per l'Impianto ubicat	o nel Co	omu	ıne di	,
codice SAPR	codice CENSIMP	che	si	configura	come
[programmabile/i	non programmabile] ai sensi della Delibei	razione	ARE	ERA n. 111/	06 (nel
seguito l'"Impiar	nto");				

- l'Impianto è di tipologia [tipologia impiantistica], alimentato da [fonte primaria], categoria di intervento [inserire lettera e categoria di intervento] di potenza nominale pari a [inserire potenza installata] kW ed è entrato in esercizio, a seguito dell'intervento, in data
- ai sensi dell'art. 2 e dell'art.21, comma 1, lettera a) del D.M 4 luglio 2019 (di seguito, Decreto) la potenza complessiva dell'Impianto è pari a____kW;
- ai sensi dell'art. 2 e dell'art.21, comma 1, lettera d) del Decreto l'Impianto è entrato in esercizio in data [inserire la data di entrata in esercizio ovvero la data di entrata in esercizio convenzionale nel caso di fuoritempo];
- per l'Impianto oggetto della domanda di accesso ai meccanismi di incentivazione sono rispettate le condizioni di non cumulabilità di cui all'art. 21, comma 1, lettera h) del Decreto:
- nei casi di impianti realizzati ai fini dell'adempimento all'obbligo di cui all'art. 11, comma 1 del D.lgs. 28/11, l'energia incentivata viene riproporzionata moltiplicandola per un fattore correttivo pari al rapporto tra la potenza eccedente quella relativa all'obbligo e la potenza nominale dell'Impianto;
- per l'Impianto in oggetto il GSE ha inviato all'Operatore la comunicazione di ammissione all'incentivazione specificando la tipologia di intervento tecnologico, il meccanismo di incentivazione riconosciuto e il valore della tariffa onnicomprensiva o dell'incentivo spettante, l'algoritmo utilizzato per il calcolo dell'incentivazione, la percentuale di servizi ausiliari e perdite di linea e trasformazione nonché la decorrenza dell'incentivazione determinata secondo quanto previsto all'art. 21, comma 1 del Decreto;
- ai sensi dell'art. 3, comma 8 del Decreto, il diritto ai meccanismi di incentivazione è
 alternativo alle modalità di ritiro dell'energia di cui all'art. 13, comma 3 del D.lgs.
 387/2003 e all'accesso al meccanismo di scambio sul posto, pertanto, con la
 sottoscrizione del presente Contratto, sono risolti di diritto i contratti di Ritiro Dedicato e
 di Scambio sul Posto eventualmente stipulati in violazione del suddetto articolo;
- per gli impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e di fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto ai sensi dell'art7, comma 10, del Decreto è riconosciuto un premio pari a 12 €/MWh:
- per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 €/MWh, cumulabile con il premio di cui al comma 10. Il premio è riconosciuto a posteriori a condizione che, su base annua, l'energia autoconsumata sia superiore al 40% della produzione netta dell'Impianto;
- relativamente all'Impianto oggetto del presente Contratto, ai sensi di quanto previsto all'art. 7, comma 7 del Decreto la componente incentivo è calcolata dal GSE come differenzatra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica







e, ove tale differenza sia positiva eroga gli importi dovuti in riferimento alla produzione netta immessa in rete secondo le modalità di cui al medesimo Decreto, lasciando l'energia prodotta dall'Impianto nella piena disponibilità dell'Operatore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere all'Operatore la restituzione o corresponsione dei relativi importi;

- nel caso in cui l'Operatore non provveda alla corresponsione degli importi qualora la
 differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario di mercato dell'elettrica sia
 negativa, il presente contratto costituisce il mandato che il GSE presenterà a Terna al fine
 di inserire l'Impianto nel proprio contratto di dispacciamento per il periodo necessario al
 recupero degli importi dovuti;
- Il D.M. 31 gennaio 2014, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione dell'art. 42 del D. Igs. 28/2011, definisce la "Disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.". Inparticolare, l'art. 11, comma 1 del D.M. 31 gennaio 2014 prevede il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza con l'integrale recupero delle somme già erogate, qualora, in esito all'attività di controllo o di verifica documentale, il GSE accerti le violazioni rilevanti di cui all'Allegato 1 al summenzionato decreto:
- la Deliberazione ARERA n. 595/2014/R/eel e il TIME dall'1 gennaio 2017, recante la regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica, prevedono che gli incentivi e/o i meccanismi di ritiro dell'energia siano erogati esclusivamente sulla base dei dati di misura trasmessi dal gestore di rete;
- il comma 1 dell'art. 25, del Decreto Legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, dispone che gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso, con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW;
- il comma 2 dell'art. 25 del Decreto Legge n. 91 del 2014, prevede che con cadenza triennale, il GSE, sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle citate attività, propone al Ministro dello Sviluppo Economico l'entità delle tariffe per le medesime attività e le relative modalità di pagamento, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e valide per un triennio;
- il comma 3 dell'art. 25 del Decreto Legge n. 91 del 2014 dispone che con decreto del

Commento [EDT1]: II DM 31.1.2014 non è in linea con la formulazione più recente dell'art. 42 del DIgs 28/2011







Ministro dello Sviluppo Economico è approvata la proposta di tariffe;

- il GSE ha presentato la proposta il 21 agosto 2014, accettata con il D.M. 24 dicembre 2014:
- i corrispettivi da riconoscere al GSE, a partire dal 1° gennaio 2015, a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo, sono definiti nell'Allegato 1 del D.M. del 24 dicembre 2014;
- il GSE ha predisposto un apposito portale informatico per lo scambio di informazioni con l'Operatore al fine di determinare una gestione operativa del Contratto;
- al fine di disciplinare e agevolare le attività degli Operatori in relazione all'attuazione del presente Contratto, il GSE pubblica, curandone l'aggiornamento, sul proprio sito internet (www.gse.it) Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi del DM 4 luglio 2019 (di seguito, Regolamento Operativo);
- per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto di riferimento, alle deliberazioni richiamate nel presente Contratto e loro s.m.i. e, ove applicabili, alle norme in materia di cogenerazione, alle norme in materia di connessioni di impianti alla rete e della misura dell'energia elettrica, all'altra ulteriore normativa di settore e alle disposizioni del Codice Civile;
- le premesse, la domanda di ammissione da parte dell'Operatore e, ove presente, la comunicazione di ammissione ai benefici costituiscono parte integrante del presente Contratto;
- le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell'ambito del presente Contratto e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00.

stipulano quanto segue

Articolo 1 Oggetto del Contratto

1.1 Il presente Contratto ha per oggetto il riconoscimento dell'incentivo di cui al Decreto; l'energia elettrica prodotta dall'Impianto resta nella disponibilità dell'Operatore salvo quanto previsto dal successivo Art. 13.

Articolo 2 Decorrenza e Durata del Contratto Il presente contratto decorre dal [inserire data inizio Contratto] al [inserire

data fine Contratto].

2.1

2.2 Ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del Decreto, il periodo di







incentivazione può essere prorogato nel caso di eventuali fermate disposte dalle autorità competenti per problemi connessi alla sicurezza della rete riconosciuti dal gestore di rete, nel caso di eventi calamitosi riconosciuti tali dalle competenti autorità, per altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE, nonché, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, da eventuali tempi di fermo causati da ritardo di rilascio della predetta autorizzazione da parte dell'amministrazione competente per cause non dipendenti da atti o comportamenti imputabili allo stesso Operatore.

Il periodo di incentivazione è inoltre considerato al netto di eventuali fermate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati, riconosciuti come tali dal GSE. In tale ultimo caso, l'estensione del periodo nominale di diritto, non può essere comunque superiore a dodici mesi

Ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 4 del Decreto, il periodo di incentivazione può essere prorogato nel caso in cui si registrino prezzi zonali orari pari a zero per un periodo superiore a sei ore consecutive: nelle suddette ore l'erogazione degli incentivi è sospesa. La stessa disposizione si riferisce al caso in cui si dovessero registrare prezzi negativi, quando saranno introdotti nel regolamento del mercato elettrico italiano.

Articolo 3 Misura dell'Energia Elettrica

- 3.1 Le disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica sono adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia Rete e Ambiente. Ai fini della remunerazione dell'energia e della regolazione dei corrispettivi, il GSE utilizza le misure rese disponibili dal responsabile della misura, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa di competenza.
- 3.2 Ai fini dell'applicazione del presente Contratto, sulla base delle misure dell'energia elettrica prodotta e di quella immessa in rete trasmesse dai soggetti responsabili ai fini della misura, il GSE individua l'energia elettrica incentivata e l'energia elettrica non incentivata, secondo le definizioni riportate nell'Allegato A alla Deliberazione 341/2019/R/efr e s.m.i.. Ai sensi di quanto previsto all'art. 21, comma 1, lettera e) del Decreto, i consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica sono espressi in termini di percentuale dell'energia elettrica prodotta lorda. Con riferimento alle caratteristiche dell'Impianto oggetto del presente Contratto, il quantitativo di energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari, perdite di linea e trasformazione è pari all'[inserire valore % definito in qualifica]% della produzione lorda.

Articolo 4 Corrispettivi







4.1	La tariffa incentivante, costante in moneta corrente, da utilizzare ai fini dell'incentivazione dell'Impianto oggetto del presente Contratto, comunicata all'Operatore con la lettera di ammissione all'incentivazione, è pari a Euro/kWh.		
	Nell'ambito del presente Contratto, il GSE, all'energia elettrica incentivata:		
	 a) riconosce la differenza, qualora positiva, tra la suddetta tariffa incentivante e il prezzo zonale orario di cui alla Deliberazione ARERA n.111/06,; 		
	 b) conguaglia o provvede a richiedere all'Operatore la differenza, qualora negativa, tra la suddetta tariffa incentivante e il prezzo zonale orario di cui alla Deliberazione ARERA n.111/06; 		
	 c) applica, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 dicembre 2014, un corrispettivo a copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo pari a 0,0005 Euro kWh. 		
4.2	Il GSE eroga l'incentivo sulla base della tariffa riconosciuta comunicata all'Operatore con la lettera di ammissione e corrisponde gli eventuali premi cui l'Impianto ha diritto a conguaglio, a seguito del riscontro positivo dei controlli e delle verifiche effettuate dai soggetti competenti.		
4.3	Le Parti provvederanno alla regolazione dei corrispettivi per eventuali conguagli dei medesimi che si rendessero necessari successivamente alla data di scadenza del presente Contratto, anche nel caso di rettifiche delle misure dell'energia elettrica comunicate dal gestore di rete.		

	Articolo 5 Pagamenti e Fatturazione	
5.1	Ai fini della regolazione dei corrispettivi per l'energia elettrica incentivata di cui all'Art. 4.1:	
 sono oggetto di fatturazione da parte dell'Operatore i corrispettivi di cui alla lettera a); sono oggetto di fatturazione da parte del GSE i corrispettivi di cui alle lettere b) e c). 		
5.2	La fattura dell'Operatore deve essere emessa in forma elettronica secondo le caratteristiche previste dal Decreto 5 aprile 2013 n.55, cosiddetta	







"FatturaPA". A tal fine il GSE pubblica sul Portale informatico un preliminare di fattura che l'Operatore deve completare inserendo la "data" e il "numero" che vuole assegnare al documento. A seguito del completamento del preliminare di fattura il GSE, fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, produce le fatture in formato XML provvedendo a firmarle digitalmente e a trasmetterle, per conto degli Operatori, al Sistema di Interscambio (SdI). Le funzionalità del Portale informatico metteranno a disposizione dell'Operatore sia la fattura elettronica che le notifiche di accettazione di Sdl. Entrambi i documenti dovranno essere scaricati dall'Operatore ai fini della conservazione sostitutiva. Le fatture emesse con modalità diverse non saranno accettate dal GSE e pertanto verranno rifiutate. Per le casistiche di soggetti ai quali non si applica la normativa di cui al Decreto del 5 aprile 2013 n. 55, l'Operatore deve avvalersi esclusivamente delle funzionalità previste nel Portale informatico. A tal fine il GSE pubblica sul Portale informatico una proposta di fattura che l'Operatore deve completare inserendo la "data" e il "numero fattura" che vuole assegnare al documento affinché diventi una sua fattura. Le fatture emesse con modalità diverse non saranno accettate dalGSE.

5.3 Ai fini della valorizzazione dei corrispettivi di cui al precedente Articolo, il GSE, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di competenza, fatto salvo il caso di mancata comunicazione delle misure da parte del soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure, rende disponibili all'Operatore, sul portale informatico, i dati inerenti alla valorizzazione commerciale dei corrispettivi di cui all'energia elettrica incentivata e i corrispettivi a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo.

Nel caso sopra richiamato di mancata comunicazione delle misure, il GSE si impegna a sollecitare il soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure al relativo adempimento. In caso di persistente mancata comunicazione delle misure da parte del soggetto responsabile, l'operatore al termine del mese M+2 potrà trasmettere le misure del mese M acquisite attraverso la strumentazione funzionale all'acquisizione dei dati di potenza, energia e fonte primaria, installata ai sensi dell'art. 7.3, anche tramite il caricamento dei dati sul portale del

La fatturazione da parte dell'Operatore dei corrispettivi per l'energia elettrica incentivata, laddove prevista, deve essere effettuata entro l'ultimo giorno calendariale del mese successivo a quello di competenza della cessione in rete dell'energia.

Relativamente ai corrispettivi di cui all'energia elettrica incentivata e i corrispettivi a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo il termine di scadenza delle fatture (Data di pagamento) emesse dalle parti è fissato al 20° giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza e comunque non oltre l'ultimo giorno lavorativo del medesimo mese (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma). Tale termine è subordinato:

Commento [DTE2]: Non essendo accettabile che il soggetto responsabile delle specifiche attività di misura elettrica ritardi oltre alcuni mesi la trasmissione del dato di misura penalizzando seriamente l'Operatore e in taluni casi mettendone a serio rischio l'esistenza, è opportuno ripristinare la possibilità per l'Operatore di fornire al GSE le misure registrate in campo







;	a) al completamento, da parte dell'Operatore, delle informazioni di numero. e data fattura nel preliminare di fattura entro l'ultimo giorno calendariale	
	del mese successivo a quello di competenza; diversamente la scadenza sarà posticipata al 20° giorno lavorativo del mese successivo a quello del completamento del preliminare di fattura e comunque non oltre l'ultimo giorno lavorativo del medesimo mese (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma); b) alla ricezione della notifica di accettazione da parte dello Sdl della "FatturaPA" fatta eccezione per gli Operatori ai quali non si applica la normativa di cui al Decreto del 3 aprile 2013 n. 55. Eventuali ritardi sui pagamenti dovuti a rifiuti e ritardi da parte dello Sdl non daranno luogo al riconoscimento degli interessi di mora; c) alla ricezione della liberatoria a seguito delle verifiche effettuate dal GSE	
	come previsto dal D.M. 18 gennaio 2008 n. 4, concernente le modalità di attuazione dell'art. 48 bis DPR n. 602 del 1973. Eventuali ritardi sui pagamenti dovuti a tali verifiche non daranno luogo a interessi di mora.	
	Relativamente alla prima erogazione degli incentivi di cui all'art. 24, comma 1 del D.M.23 giugno 2016, il GSE si riserva di riconoscere all'Operatore un importo in acconto salvo successivo conguaglio dei corrispettivi di cui all'energia elettrica incentivata da effettuarsi a seguito della comunicazione delle misure da parte del soggetto responsabile delle specifiche attività di misura elettrica o, in assenza di detta comunicazione, a seguito di comunicazione delle misure da parte dell'Operatore, come rilevate dalla strumentazione funzionale all'acquisizione dei dati di potenza, energia e fonte primaria, installata ai sensi dell'art. 7.3.	

Commento [DTE3]: Non vi è reciprocità e parità di trattamento tra Operatore e GSE. In particolare, l'eventuale ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti dall'Operatore al GSE comporta l'applicazione di interessi di mora ai sensi del successivo art. 12.

Commento [EDT4]: Eventuali ritardi da parte del soggetto responsabile della misura, non possono essere posti a carico di una delle Parti. In linea con la possibilità di installare presso l'Impianto, idonea strumentazione di misura, si richiede la possibilità di fatturare in acconto, salvo conguaglio, sulla base dei dati registrati da detta strumentazione, in assenza dei dati di misura comunicati dal soggetto responsabile della stessa.







Per i casi in cui sia prevista l'emissione di fattura da parte dell'Operatore, il GSE effettua la liquidazione delle somme dovute determinando la posizione finanziaria netta, creditrice o debitrice sulla base delle risultanze delle fatture emesse dal GSE e di quelle precedenti non ancora incassate.

Alla data di scadenza (Data di pagamento), il saldo risultante potrà essere oggetto di:

- pagamento da parte del GSE, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore dell'Operatore sul conto corrente bancario indicato dallostesso;
- pagamento da parte dell'Operatore, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del GSE sul conto corrente bancario indicato dalGSE.

Per i casi in cui non sia prevista la emissione di fattura da parte dell'Operatore, il GSE effettua la liquidazione delle somme dovute determinando la posizione finanziaria netta, creditrice o debitrice, sulla base degli importi maturati dall'Operatore, tenendo conto delle fatture emesse dal GSE e di quelle non ancora incassate.

Alla data di scadenza (Data di pagamento), il saldo risultante potrà essere oggetto di:

- pagamento da parte del GSE, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore dell'Operatore sul conto corrente bancario indicato dallo stesso;
- pagamento da parte dell'Operatore, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del GSE sul conto corrente bancario indicato dal GSE.

La periodicità per il pagamento è mensile, con possibilità di subordinare lo stesso al raggiungimento di una soglia minima di euro 50 per ciascuno dei corrispettivi.

Nel caso in cui la Data di Pagamento ricada in un giorno non lavorativo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602.

Articolo 6 Responsabilita' e Obblighi del GSE







6.1 Il GSE gestisce e promuove il sistema d'incentivazione mediante il riconoscimento di contributi, la cui erogazione è regolata dalla normativa richiamata in premessa.

Il GSE è responsabile dell'attuazione e monitoraggio del processo di assegnazione dei contributi, dell'erogazione ed eventualmente della revoca o dell'annullamento degli stessi nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il GSE definisce, in applicazione alla normativa di riferimento, le modalità di gestione delle forme d'incentivazione mediante Procedure/Istruzioni rese disponibili sul proprio sito istituzionale (www.gse.it).

Il GSE è soggetto terzo e indipendente rispetto ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l'Operatore e soggetti terzi (es. fornitori, installatori, referenti tecnici) e pertanto non è ascrivibile al GSE alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali tra gli stessi sussistenti.

Inoltre, nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni fornite dall'Operatore;
- dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione, da parte dell'Operatore o da terzo delegato, delle coordinate bancarie;
- dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie anche a seguito di variazioni della titolarità dell'Impianto;
- dall'utilizzo improprio, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso al portale informatico e dei codici identificativi;
- ove applicabile, dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure riferite all'energia prodotta e immessa in rete da parte del responsabile delle misure al GSE.

Articolo 7 Obblighi dell'Operatore

7.1 L'Operatore è tenuto a registrarsi sul Portale informatico e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione del presente Contratto.

Le credenziali di accesso al Portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del presente Contratto e i codici identificativi univoci sono personali. L'Operatore e gli utenti dell'applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e i codici identificativi univoci con la massima diligenza, mantenendoli segreti riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi.

L'Operatore è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Operatore.

L'Operatore è tenuto a:







- trasmettere al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze
fissate, ogni documentazione fornita ai fini dell'ammissione agli
incentivi come da Allegato F "Documentazione da trasmettere con la
richiesta di accesso agli incentivi", nonché ogni ulteriore eventuale
documentazione attestante le modifiche rilevanti ai sensi delle
Procedure GSE per la gestione degli interventi di manutenzione e
ammodernamento degli impianti fotovoltaici o alle Procedure
Operative GSE per la gestione esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai
fotovoltaici ammessi agli incentivirichiesta in relazione all'Impianto,
alle relativae caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni
di manutenzione e verifica effettuate;
- fornire, tramite Portale informatico, tempestiva comunicazione al GSE
in merito alle qualciasi variazionie relative all'Impianto oggetto

- fornire, tramite Portale informatico, tempestiva comunicazione al GSE in merito alle qualsiasi variazionie relative all'Impianto oggetto del presente Contratto in conformità alle Procedure GSE per la gestione degli interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti fotovoltaici o alle Procedure Operative GSE per la gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi relativi all'Impianto oggetto del presente Contratto;
- comunicare tempestivamente al GSE le eventuali variazioni delle coordinate bancarie o del proprio regime fiscale attraverso le procedure presenti sul Portale informatico;
- trasmettere al GSE, secondo le modalità da questi indicate, tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio tecnologico di cui alla normativa di riferimento, secondo le modalità indicate dal GSE;
- comunicare al GSE ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni riferiti all'Impianto, nonché ogni eventuale azione di impugnazione del titolo autorizzativo/concessorio e ogni provvedimento adottato dalle competenti Autorità che incida sulla disponibilità, efficacia, validità sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'Impianto stesso.

L'Operatore, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia da controllare ai sensi dell'art. 85 del D. Igs. 159/2011, ha l'obbligo di trasmettere al GSE la documentazione ivi prevista tramite la sezione dedicata nel Portale informatico.

7.2 L'Operatore è tenuto, al verificarsi della condizione di cui all'Art. 13 a non conferire mandato ad Utente del Dispacciamento diverso dal GSE per tutto il periodo nel quale l'Impianto risulta ricompreso nel contratto di dispacciamento del GSE stesso.

Commento [EDT5]: La richiesta all'Operatore di qualsivoglia documentazione ovvero l'utilizzo della locuzione "ogni" non circostanziata, imporrebbe un eccessivo onere a carico dell'Operatore, con squilibrio contrattuale ai danni dello stesso. Si suggeriscono, pertanto, le specifiche indicate.

Commento [EDT6]: Le variazioni da comunicare sono quelle previste dalle rispettive Procedure GSE







7.3 Con riferimento all'Impianto oggetto del presente Contratto, l'Operatore, in conformità alla normativa di riferimento, è tenuto a registrare i dati, richiesti dalla società Terna S.p.A., sul sistema di anagrafica unica degli impianti (sistema GAUDI' di cui alla Deliberazione ARERA 557/2012/R/eel) e ad aggiornarli, nel caso di eventuali variazioni.

L'Operatore è tenuto al rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di connessione, accesso alla rete e misura dell'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004.

L'Operatore deve consentire al GSE, ove previsto dalla regolazione vigente, l'acquisizione in tempo reale, tramite i sistemi di rilevazione e registrazione della fonte primaria nella sua titolarità, ove presenti, dei dati necessari al miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell'energia elettrica, ai sensi dell'art. 5 della Deliberazione ARERA ARG/elt 4/10 ovvero consentire l'accesso all'Impianto per l'installazione degli apparati e per l'implementazione dei sistemi funzionali all'acquisizione via satellite dei dati di potenza, energia e fonte primaria.

Per impianti di potenza superiore a 200 kW, ove previsto dalla regolazione vigente, l'Operatore è tenuto a comunicare e mantenere aggiornate le informazioni richieste dal GSE, funzionali all'analisi preliminare necessaria per l'eventuale e successiva acquisizione dei dati di potenza, energia e fonte primaria tramite il Portale informatico, ai sensi dell'art. 5, lett. a) e b) della Deliberazione ARG/elt 4/10.

7.6 La proroga del periodo d'incentivazione ai sensi di quanto previsto all'art. 6, commi 3 e 4 del Decreto, dovrà essere richiesta dall'Operatore in forma scritta, entro l'anno in cui si è verificato l'evento e/o in ogni caso entro la scadenza del Contratto, allegando la documentazione a sostegno della richiesta

L'Operatore si impegna a non richiedere altri incentivi pubblici per l'Impianto oggetto del presente Contratto con esclusione di quanto previsto dall'art. 26 del D. lgs. 28/2011.

Articolo 8 Verifiche, Controlli e Sopralluoghi Commento [ML7]: Si chiede di poter lasciare la facoltà all'Operatore di stabilire le modalità di presentazione delle richieste di proroga del periodo di incentivazione







8.1 II GSE, ai sensi del D. Igs. 28/11 e del D.M. 31 gennaio 2014, può effettuare attività di verifica mediante controlli documentali e/o sopralluoghi presso il sito dove è stato realizzato l'Impianto oggetto del presente Contratto.

L'attività di verifica può essere effettuata direttamente dal GSE o tramite terzi, debitamente autorizzati, al fine di accertare, tra l'altro:

- lasussistenza e/o la permanenza del diritto alle tariffe incentivanti e/o ai meccanismi di ritiro dell'energia;
- le caratteristiche dei componenti di Impianto e delle apparecchiature di misura:
- la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi;
- la conformità al quadro normativo-regolamentare di riferimento;
- la conformità tra quanto dichiarato e la situazione reale dell'Impianto.

I controlli possono essere svolti anche senza preavviso e hanno ad oggetto la documentazione relativa all'Impianto, la sua configurazione impiantistica e, ove presenti, i sistemi di misurazione. Possono essere inoltre oggetto di controlli, nel caso in cui rilevi, le modalità di connessione alla rete elettrica. In caso di controlli in loco presso l'Impianto, il GSE si impegna a comunicare all'Operatore la data presunta del sopralluogo con un preavviso di 5 giorni lavorativi al fine di consentire all'Operatore l'eventuale intervento di consulenti esterni e il pronto reperimento dei documenti e/o dati richiesti dal GSE.

Nel corso delle attività di sopralluogo, l'Operatore potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo ed i riferimenti per eventuali comunicazioni.

L'Operatore è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.

Il GSE, qualora necessario, si riserva di segnalare alle Autorità e/o alle Amministrazioni competenti l'esito dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata, in sede di controllo e sopralluogo, che possa rilevare ai fini del rilascio degli incentivi oggetto del presente Contratto, per consentire alle suddette Autorità/Amministrazioni di adottare i provvedimenti di propria competenza.

E' fatto altresì salvo il potere del GSE, ai sensi dell'art. 42, comma 3 del d.lgs 28/2011 di assumere determinazioni di annullamento o revoca del provvedimento di ammissione agli incentivi, con riserva di ripetizione di quanto già erogato qualora ciò sia necessario a seguito dell'accertamento delle condizioni ostative di cui alla normativa di riferimento o per cause diverse, anche nell'ambito della valutazione di altra istanza di incentivo che coinvolga l'Operatore, titolare dell'Impianto oggetto del presente Contratto.

8.2

Articolo 9 Cessione e Retrocessione dei Crediti Commento [EDT8]: Principio inserito in linea con quello di cooperazione tra Amministrazione pubblica e privati. Inoltre consentirebbe all'Operatore di avvalersi della presenza di consulenti come previsto dal contratto stesso

Commento [EDT9]: Inserito, in modo espresso, il principio di proporzionalità tra violazione e sanzione, introdotto previsto dall'art. 42, comma 3 del d.lgs 28/2011, come modificato dall'articolo 1, comma 960, lettera a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successivamente dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128.







9.1 Icrediti, maturati e maturandi, derivanti dal presente Contratto non possono essere oggetto di cessione di credito né o pegno. La cessione di credito è efficace nei confronti del GSE solo a seguito di una esplicita accettazione da parte dello stesso.

Articolo 10 Cessione dell'Impianto

10.1 L'Operatore è tenuto a comunicare al GSE, nelle modalità previste dall'Art. 18 "Comunicazioni", la cessione dell'Impianto. La mancata comunicazione infatti non permette di trasferire la titolarità del presente Contratto e l'erogazione dei corrispettivi al soggetto cessionario. Il GSE, a seguito della cessione dell'Impianto, verifica la sussistenza, in capo al soggetto cessionario, dei requisiti soggettivi sulla base dei quali l'Impianto è stato ammesso ai meccanismi remunerativi di cui alla normativa di riferimento, riservandosi di modificare il valore dei corrispettivi e/o di risolvere il presente Contratto.

Articolo 11 Recupero degli Importi Indebitamente Percepiti

11.1 Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare gli eventuali importi indebitamente percepiti dall'Operatore in relazione al presente Contratto, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.

Articolo 12 Ritardato Pagamento

12.1 Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute e quanto previsto al comma successivo, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale, sugli importi spettanti, sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c..

Articolo 13 Mancata corresponsione degli importi dovuti al GSE

Commento [EDT10]: Si richiama quanto già previsto dall'art. 9 della convenzione del DM 23.6.2016. Inoltre con l'eliminazione verrebbe meno una delle principali garanzie a sostegno della finanziabilità degli impianti







13.1	Con riferimento agli importi dovuti al GSE di cui all'Art. 4 qualora la differenza tra la tariffa incentivante e il prezzo zonale orario di cui alla Deliberazione ARERA n.111/06 sia negativa, il GSE procede alla verifica dello stato dei pagamenti e laddove dagli esiti della verifica vengano riscontrati dei mancati pagamenti da parte dell'Operatore, il GSE notificherà a quest'ultimo una diffida ad adempiere al pagamento dei suddetti importi entro un termine comunque non inferiore a 60 giorni lavorativi.	
13.2	In caso di mancato pagamento entro 6 mesi dalla data di notifica della diffida, il GSE si riserva la facoltà di subentrare come Utente del Dispacciamento dell'impianto e a tal fine l'Operatore conferisce sin da ora mandato senza rappresentanza allo stesso GSE per la stipula del contratto di dispacciamento in immissione con Terna. Sulla base del suddetto mandato il GSE notificherà a Terna, e per conoscenza all'Operatore, l'inserimento dell'Impianto nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE alla prima data utile, compatibilmente con le tempistiche previste dalla deliberazione ARERA n.111/2006/R/eel.	
	Resta inteso che la suddetta facoltà non pregiudica il diritto di GSE a richiedere il pagamento del credito e l'eventuale risarcimento del danno con azioni legali presso le sedi competenti.	
	In ogni caso, il GSE trasmette all'ARERA una segnalazione con i soggetti contrattualmente inadempienti affinché, nell'ambito delle proprie attività di controllo ed enforcement, l'ARERA possa avviare procedimenti mirati nei confronti degli operatoriinteressati.	
13.3	L'Impianto sarà ricompreso nel contratto di dispacciamento del GSE per il tempo necessario a risanare il debito dell'Operatore e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi.	
13.4	Ai fini del risanamento del suddetto debito e per tutto il periodo nel quale l'impianto risulta ricompreso nel contratto di dispacciamento del GSE, quest'ultimo:	
	a) all'energia elettrica incentivata; a1) riconosce la tariffa spettante di cui all' Art. 4; a2) ad eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati applica i maggiori oneri o ricavi derivanti dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 280/07 s.m.i. e dal documento "Regole Tecniche per il trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di sbilanciamento e alle offerte accettate per la	

Commento [DTE11]: Tempo utile per consentire all'Operatore di predisporre il pagamento

Commento [ML12]: So è eliminato il periodo "Resta inteso che la suddetta facoltà non pregiudica il diritto di GSE a richiedere il pagamento del credito e l'eventuale risarcimento del danno con azioni legali presso le sedi competenti" perché nel caso in cui diventi Utente del Dispacciamento, il GSE ha tutte le leve per recuperare il credito con gli interessi di mora e quindi non si intravede la necessità che il GSE adisca anche con azioni legali

Commento [ML13]: Si è eliminato "e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi" perché non si comprende la necessità di estendere il periodo in cui il GSE funga da Utente del Dispacciamento una volta che l'Operatore abbia saldato il suo debito col GSE, anche perché le convenzioni RID vengono gestite dal GSE per durate inferiori a 12 mesi







partecipazione ai Mercati Infragiornalieri" (di seguito Regole Tecniche) definito dal GSE e pubblicato sul proprio sito internet previa approvazione da parte dell'ARERA;

- a3) ad eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati applica i corrispettivi di sbilanciamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 280/07 s.m.i. e dalle Regole Tecniche;
- b) all'energia elettrica nonincentivata:
 - b1) riconosce i prezzi di cui all'art. 30, comma 30.4, lett. b), dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 111/06 o, nel caso di impianti connessi a reti non interconnesse, il prezzo di cui all'art. 30, comma 30.4, lett. c) della Deliberazione n. 111/06 e s.m.i.;
 - b2) ad eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati applica i maggiori oneri o ricavi derivanti dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero ai sensi e dall'art. 9 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 280/07 s.m.i. e dalle Regole Tecniche;
 - b3) ad eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati applica i corrispettivi di sbilanciamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 280/07 s.m.i. e dalle Regole Tecniche;

1

- c) recupera gli importi dovuti mediante compensazione tra le partite economiche in corso tra le parti.
- 13.5 A seguito dell'integrale soddisfacimento del credito, e in ogni case non prima dei 12 mesi di cui all'Art. 13, comma 3, il GSE provvederà a escludere l'impianto dal proprio contratto di dispacciamento alla prima data utile, compatibilmente con le tempistiche previste dalla deliberazione ARERA n.111/2006/R/eel, dandone comunicazione a Terna e all'Operatore.

Dalla suddetta data di esclusione, il GSE provvederà a ripristinare l'erogazione dell'incentivo calcolato ai sensi dell'articolo 7, comma 7, come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica. L'energia elettrica prodotta dall'Impianto ritornerà nella disponibilità dell'Operatore.

Articolo 14 Risoluzione del Contratto

14.1 II presente Contratto è risolto:

- qualora l'Operatore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla

Commento [ML14]: Si è eliminato ", e in ogni caso non prima dei 12 mesi di cui all'Art. 13, comma 3," perché non si comprende la necessità di estendere il periodo in cui il GSE funga da Utente del Dispacciamento una volta che l'Operatore abbia saldato il suo debito col GSE, anche perché le convenzioni RID vengono gestite dal GSE per durate inferiori a 12 mesi







vigente disciplina antimafia;

- nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'Impianto/sito e/o sull'idoneità degli interventi realizzati, nonché sull'efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati;
- qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti il venir meno di una delle condizioni previste per il riconoscimento degli incentivi di cui alla normativa di riferimento;
- qualora l'attività di verifica documentale o mediante sopralluogo, ai sensi della normativa di riferimento, si sia conclusa con esito negativo:
- ove previsto, nel caso d'ingiustificato rifiuto a consentire al GSE di effettuare le verifiche e i controlli ai sensi del D. M. 31 gennaio 2014;

Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, il GSE si riserva di risolvere il presente Contratto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 42 del D.lgs 28/2011:

- nel caso d'inadempienza degli obblighi previsti dal presente Contratto;
- qualora si verifichino variazioni rispetto a quanto dichiarato in fase di richiesta di ammissione al meccanismo di incentivazione e/o di ritiro dell'energia elettrica;
- qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti variazioni in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi, nonché concessori/autorizzativi, sulla base dei quali l'Impianto è stato ammesso al meccanismo incentivante e/o di ritiro dell'energia. In alternativa, per variazioni di lieve entità e al di fuori dei casi rilevanti ai sensi della disciplina di settore, il GSE si riserva di modificare il valore dei corrispettivi riconosciuti nonché, ove le condizioni per il riconoscimento degli stessi siano ripristinate, di non corrispondere gli incentivi per un periodo pari a quello in cui è perdurata la variazione di lieve entità;
- nel caso si accerti che i lavori afferenti alla realizzazione dell'Impianto non siano effettivamente conclusi alla data di entrata in esercizio dell'Impianto così come dichiarata dall'Operatore;
- nel caso d'inottemperanza degli obblighi, ove applicabili, di cui all'art. 6 della Deliberazione ARG/elt 4/2010 in materia di prevedibilità delle misure.

Articolo 15 Sospensione del Contratto

15.1 | IIGSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente Contratto:

- nel caso d'inadempienza agli obblighi previsti nell'Art. 7 "Obblighi dell'Operatore":
- nel caso se ne ravveda l'esigenza nell'ambito di controlli d'ufficio nonché di procedimenti avviati dal GSE;

Commento [DTE15]: L'art. 42 del Dlgs 28/2011 è stato modificato e quindi si ritiene opportuno riportarne il riferimento sulla base del quale il GSE può operare

Commento [EDT16]: "Ne ravveda l'esigenza": locuzione eccessivamente generica che consentirebbe un eccessivo potere discrezionale di sospensione del Contratto a favore di una sola delle Parti. Opportuno, pertanto, precisare l'"esigenza" al ricorrere della quale sussiste la facoltà di sospensione a favore del GSE o, qualora ciò non fosse possibile, l'eliminazione del periodo.







- nel caso in cui le Amministrazioni, gli Enti deputati a specifici controlli nonché le Autorità, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, abbiano avviato procedimenti volti ad accertatore la non idoneità, la non correttezza e l'inefficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi;
- nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti, nonché nel caso di provvedimenti adottati dalle Autorità e dalle Amministrazioni che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'Impianto/sito e/o sull'idoneità degli interventi realizzati:
- nel caso di mancata trasmissione della documentazione antimafia da parte dell'Operatore, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D. Igs. n. 159/11;

Commento [EDT17]: Il solo "avvio" di un procedimento non dovrebbe consentire la sospensione del contratto in quanto, sino all'eventuale accertata violazione dell'Operatore, il rischio di interventi da parte di Autorità terze non dovrebbe essere posto a carico esclusivamente dell'Operatore.

Articolo 16 Recesso dal Contratto

- 16.1 L'Operatore ha la facoltà di recedere dal presente Contratto, in ogni momento della sua vigenza, previo invio di disdetta secondo le modalità indicate nel successivo Art. 18 "Comunicazioni", con preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di invio della richiesta di disdetta.
- 16.2 Il recesso di cui al comma precedente comporta la restituzione degli incentivi netti riconosciuti ai sensi del presente Contratto, fino al momento di esercizio dell'opzione ed è condizionato alla verifica da parte del GSE dell'avvenuta restituzione ai sensi dell'art. 3, comma 9 del Decreto.

Articolo 17 Accordi Modificativi

7.1 Eventuali modifiche del presente Contratto dovranno essere definite per iscritto. Il GSE si riserva di modificare unilateralmente le clausole del presente Contratto in conformità alle eventuali modifiche ed aggiornamenti della normativa di riferimento, fermo restando la possibilità per l'Operatore di recedere dal presente rapporto contrattuale in conformità a quanto previsto dal precedente Art. 16 "Recesso del Contratto".

Articolo 18 Comunicazioni







18.1 Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese tramite il Portale informatico secondo le modalità indicate nel Manuale Utente pubblicato sul sito GSE (www.gse.it) e/o in forma scritta ove espressamente previsto dal presente Contratto e dalla vigente normativa.

Articolo 19 Perfezionamento e Efficacia della Contratto

19.1 Ai fini del perfezionamento del Contratto, l'Operatore è tenuto a stampare l'apposita Dichiarazione di Accettazione e a inviarla al GSE tramite il Portale informatico debitamente sottoscritta con allegata la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. Il presente Contrattosi perfeziona nel momento in cui il GSE procede alla accettazione della suddetta Dichiarazione rendendo disponibile sul Portale informatico una copia del Contratto sottoscritto dal proprio Legale Rappresentante.

Articolo 20 Foro Competente

20.1 Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto e degli atti da esso richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.